# SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ———

(N. 1075)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 aprile 1973 (V. stampato n. 826)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 aprile 1973

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano

**DISEGNO DI LEGGE** 

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, è elevato a lire 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1971 e fino al 31 dicembre 1975.

## LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60.000.000 a favore dell'Istituto italo-africano.

#### Art. 3.

L'Istituto italo-africano presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

### Art. 4.

All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.